

N. 5957. Sez. II.

Circolare.

REGNO D'ITALIA.

Milano 11 Aprile 1809.

IL PREFETTO
DEL DIPARTIMENTO D'OLONA
ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI.

Essendo a cognizione di S. E. il Sig. Ministro dell'Interno, che in qualche Comune le Amministrazioni Municipali obbligando il prescritto dall'Articolo 271 Sez. 8 Tit. 9 del Regolamento 1 Luglio 1807, in forza di cui i Gendarmi in servizio fuori della loro residenza hanno diritto all'alloggio, senza deduzione della corrispondente indennità, rifiutarono ai medesimi l'alloggio stesso, m'incarica a dare gli ordini più precisi, affinchè le Municipalità si prestino senz'eccezione all'eseguimento delle sovr'enunciate disposizioni.

Sarà pertanto cura delle singole Municipalità il fornire i competenti alloggi ai Gendarmi, allorchè sono in servizio fuori del Comune, ove sogliono risiedere.

Ho il piacere di dichiararmi con distinta stima.

*Pel Prefetto
Il Segretario Generale
MINOJA.*

CESATI Segr. capo Sez.